

tributi scolastici, in base alla legge n. 9 del 20 gennaio 1999 e alla lettera prot. 2704 del 7 luglio 1999 del Ministro della pubblica istruzione, per gli studenti non ancora quindicenni, gli istituti di istruzione secondaria si trovano in una situazione che dovrebbe essere sanata dal punto di vista economico, poiché gli studenti inferiori ai quindici anni al 31 gennaio 1999 e cioè al momento dell'iscrizione all'anno scolastico 1999-2000, hanno pagato sia le tasse che i contributi scolastici e devono ora essere rimborsati, mettendo i suddetti istituti in difficoltà poiché devono rivedere i bilanci preventivi, visto che i contributi servono alla organizzazione delle attività interne come l'organizzazione ed il funzionamento dei laboratori, delle attività sportive eccetera. In questo modo si riducono gli introiti creando dei veri e propri deficit finanziari -:

come intendano risolvere questo problema del disavanzo che si viene a creare in tutti gli istituti di istruzione secondaria per far sì che gli studenti non vengano penalizzati nelle attività interne a ciascun istituto. (4-24987)

DE CESARIS. - *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* - Per sapere - premesso che:

nel mese di maggio del 1998, il gruppo Buffetti Spa annunciava che, con il ricorso allo strumento del trasferimento di ramo d'azienda, aveva provveduto alla cessione degli impianti e delle attività produttive svolte nello stabilimento di Via Villa Bonelli a Roma;

la cessione, riguardante il ramo della produzione grafica, avveniva a favore della Società Modulistica Commerciale Spa, di proprietà della famiglia Abete;

la cessione veniva accompagnata da un contratto di fornitura in esclusiva per 9 anni, tale da garantire a tutti i 147 lavoratori impiegati nello stabilimento il mantenimento delle condizioni economiche e normative in essere al momento del trasferimento del ramo d'azienda;

successivamente, a partire dal primo luglio 1999, la nuova società acquirente, pur essendo ancora in corso il contratto di fornitura in esclusiva con la società Buffetti, ha disdetto unilateralmente ogni accordo aziendale, annullando tutti gli istituti in vigore presso l'azienda e non rientranti, a parere della dirigenza aziendale, nel contratto nazionale di lavoro;

tale decisione, che ha provocato la naturale protesta dei lavoratori e delle organizzazioni sindacali che hanno indetto forme di agitazione, contraddice gli impegni assunti nell'acquisto del ramo aziendale della società Buffetti secondo i quali la concessione di un contratto di fornitura in esclusiva garantiva il mantenimento dei diritti acquisiti in materia economica e normativa -:

se non ritenga necessario intervenire per convocare le parti al fine di consentire una positiva conclusione della vertenza che faccia salvi i contenuti dell'accordo sulla cui base il trasferimento è avvenuto, anche al fine di prevenire problemi di carattere occupazionale. (4-24988)

Ritiro di un documento del sindacato ispettivo.

Il seguente documento è stato ritirato dal presentatore: interrogazione a risposta in Commissione Tassone n. 5-06499 del 13 luglio 1999.